

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

(109^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Tutela del lavoro a domicilio » (1938) (Di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . Pag.	1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1574, 1575, 1576, 1578, 1579, 1581, 1582, 1583, 1587, 1588
ANGELINI	1570, 1571, 1574, 1577, 1580, 1584, 1587
BARBARESCHI	1586
BITOSSÌ	1568, 1569, 1572, 1573, 1576, 1577, 1581, 1582, 1585, 1587, 1588
BOLOGNESI	1566
DE BOSIO	1563, 1571, 1577, 1582, 1583
FANTUZZI	1586
GRAVA, relatore	1566, 1570, 1571, 1574, 1575, 1577, 1580, 1583, 1587, 1588
MANCINO	1585
MARINA	1568, 1569, 1573, 1574, 1576, 1578, 1581, 1582, 1585, 1586
PETTI	1568, 1569, 1572
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1571, 1575, 1578, 1584
VACCARO	1579
VARALDO	1581, 1584

« Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 » (2232) (D'iniziativa del

deputato Truzzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1564, 1565
BOLOGNESI	1564
DE BOSIO	1564
MANCINO	1564
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1564
VACCARO, relatore	1564

Felicitazioni al Presidente:

PRESIDENTE	1564
GRAVA	1563

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Petti, Pezzini, Spallacci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Monaldi e Ragnò sono sostituiti rispettivamente dai senatori Lorenzi e Marina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Felicitazioni al Presidente.

GRAVA. Nella mia qualità di componente più anziano e di Vice Presidente della Commissione, mi permetto di porgere a nome di tutti i colleghi i più vivi rallegramenti al nostro Presidente, per il pericolo da lui scampato in occasione della recente sciagura ferroviaria presso Codogno.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)109^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

PRESIDENTE. Ringrazio sentitamente il senatore Grava e tutti i colleghi. Il destino ha voluto così, forse anche perchè la Commissione è già tanto impegnata nei suoi lavori, che proprio non era il caso di aggravarla ancora di più col peso di una commemorazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: « Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 » (2232) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: « Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, relatore. Il provvedimento ha un carattere semplicemente interpretativo nei confronti di alcune norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, e soprattutto si propone di restituire la tranquillità a quelle famiglie di coltivatori diretti, di mezzadri e di coloni parziari che, pur essendo composte di unità bastevoli alla conduzione del rispettivo fondo, hanno visto la loro vita turbata in seguito alla imposizione di mano d'opera da parte delle Commissioni provinciali.

Tale imposizione, a favore di disoccupati che spesso non sono neppure contadini, è infatti venuta a ridurre ancora maggiormente il reddito già minimo di queste famiglie.

Il disegno di legge, veramente opportuno, d'iniziativa del deputato Truzzi è stato già approvato dalla Camera dei deputati; ed io propongo alla Commissione di approvarlo senza alcuna modificazione.

MANCINO. Noi siamo favorevoli a che il disegno di legge sia approvato subito senza perdite di tempo, perchè verrà così sistemata la situazione dei coltivatori diretti, lasciandosi

sempre ad ogni commissione provinciale e comunale la libertà di determinare la disponibilità di mano d'opera per le aziende condotte dai coltivatori diretti. Al tempo stesso, rimane acquisito il principio per cui si viene a sanare la situazione veramente penosa dei giovani che, esclusi dall'imponibile, rimanevano disoccupati per molti anni senza che potessero esercitare alcuna attività.

BOLOGNESI. Mi permetto di fare un rilievo: se, da una parte, col provvedimento in esame si viene in aiuto alle aziende coltivatrici dirette, dall'altro viene ridotto l'imponibile di mano d'opera per i braccianti. E poichè alla Camera dei deputati è stato presentato un altro progetto di legge che tende, se non a regolare in modo definitivo il problema, almeno ad attutire gli inconvenienti rilevati, sarebbe stato forse opportuno che il disegno di legge in esame fosse discusso insieme all'altro.

Tuttavia, considerato che il presente disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, anche noi siamo favorevoli alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Quando il disegno di legge che stiamo esaminando venne approvato dalla Camera dei deputati, l'altro progetto era stato già presentato?

BOLOGNESI. Da quanto mi risulta è stato presentato alcuni mesi fa...

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Debbo dire che da parte nostra avremmo preferito, sulla materia, una norma generale che riguardasse tutte le aziende. Comunque il provvedimento è stato approvato così dalla Camera dei deputati, e il Governo si rimette ora alle decisioni della Commissione del Senato.

In merito alla questione dei ragazzi di 14 anni, la nostra preoccupazione era soprattutto quella, di carattere morale, di evitare che essi potessero venir considerati, in età così giovane, come disoccupati.

DE BOSIO. Desidero soltanto osservare che nel caso di specie si tratta di norme eccezionali

li, le quali riguardano i lavori agricoli dei coltivatori diretti, e che non possono essere estese ad altre categorie, ad esempio a quelle industriali. Con questo chiarimento esprimo parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il n. 4) dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

« 4) I criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento ».

(È approvato).

Art. 2.

Il n. 1) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

« 1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dello articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuto gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'articolo 10 del presente decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia ».

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio » (1938) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio e altri: « Tutela del lavoro a domicilio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Spero che si arrivi ad una conclusione nel corso della presente seduta, in modo che domani ci sia possibile decidere su altri argomenti all'ordine del giorno, tanto più che, come i colleghi sanno, la settimana prossima sarà discusso in Assemblea un importante provvedimento sulle pensioni della previdenza sociale, e di conseguenza la Commissione non potrà riunirsi che per breve tempo.

Prego i colleghi di voler compiere qualche sacrificio, rinunciando eventualmente al proposito, senza dubbio legittimo, di portare ulteriori particolari perfezionamenti al disegno di legge in esame, e limitando i loro interventi alle questioni sostanziali.

Nella precedente seduta, dopo avere discusso ed approvato il primo comma dell'articolo 1, abbiamo ritenuto necessario soprassedere all'esame del secondo comma, dato che questo contiene un esplicito riferimento all'articolo 8, sul quale la Commissione avrebbe dovuto poi necessariamente trattenersi con una certa ampiezza, ai fini di una eventuale modificazione migliorativa del testo.

Si era quindi rimasti d'accordo che, prima di proseguire la discussione dell'articolo 1, fosse necessario affrontare e decidere le questioni fondamentali contenute nell'articolo 8.

Pertanto se non vi sono osservazioni, passiamo all'esame dell'articolo 8, di cui do lettura:

Art. 8.

Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio e secondo quanto disposto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

A questo articolo, il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

nel primo comma, sostituire le parole: « Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un Registro dei lavoratori a domicilio nel quale saranno iscritti » con le altre: « Nel Registro dei lavoratori a domicilio di cui all'articolo 3 saranno iscritti »; dopo la parola « richiesta » aggiungere: « per le lavorazioni che non ricadano nel divieto di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 3 »; sopprimere i commi secondo e terzo.

Dal canto suo, il senatore Marina ha proposto la soppressione del secondo comma.

GRAVA, *relatore*. A proposito del primo comma dell'articolo 8, mi permetto anzitutto di richiamare l'attenzione dei colleghi su ciò che, in merito al servizio del collocamento, dispone l'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, numero 264, fondamentale sulla materia:

« Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità ».

In altri termini, il centro del servizio di collocamento è l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione: non esistono altri « uffici » di collocamento, ma soltanto « sezioni » staccate dell'Ufficio provinciale e da questo dipendenti...

BOLOGNESI. L'articolo 8 dice: « Presso ciascun Ufficio di collocamento » e in tale dizione sono compresi sia gli uffici provinciali, sia gli uffici comunali...

GRAVA, *relatore*. Me se vogliamo eliminare le incongruenze del disegno di legge, non possiamo dimenticare la dizione della legge fondamentale, riportata del resto anche nel primo comma dell'articolo 3, dove appunto si parla degli Uffici provinciali del lavoro.

Direi dunque, all'articolo 8, che nei registri degli Uffici provinciali del lavoro debbono essere iscritti tutti i lavoratori a domicilio che ne facciano domanda, e mi fermerei lì, perchè trasferire nel nuovo provvedimento tutte le norme che, in merito alla iscrizione, detta la legge 29 aprile 1949, n. 264, potrebbe essere pericoloso, per la ragione che già feci presente al senatore Bitossi, cioè che se l'iscrizione non viene affidata ai soli Uffici provinciali i registri — anzichè essere meno di un centinaio — sarebbero diverse migliaia, tenendo conto di tutti i Comuni e delle frazioni. Del resto, gli uffici provinciali potrebbero benissimo provvedere a diramare degli elenchi agli uffici minori dipendenti...

BOLOGNESI. I lavoratori sarebbero però costretti ad iscriversi tutti presso gli uffici provinciali...

GRAVA, *relatore*. Il lavoratore può presentare la domanda al proprio Ufficio comunale, il quale la trasmetterà poi, per l'iscrizione, al competente Ufficio provinciale.

Ma la questione da me posta è un'altra: mi pare evidente l'incongruenza che esiste fra il

primo comma dell'articolo 3, il quale riporta la dizione della legge fondamentale, e il primo comma dell'articolo 8, che parla invece di «ciascun Ufficio di collocamento». E, d'altra parte, la legge 29 aprile 1949, n. 264, detta tali e tante norme per l'iscrizione, che la soluzione migliore mi pare sia quella di richiamare semplicemente l'articolo 3 del disegno di legge, senza trasfondere nel nuovo testo le norme generali della legge n. 264, dicendo, come ho proposto nel mio emendamento: «Nel Registro dei lavoratori a domicilio di cui all'articolo 3 saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta, per le lavorazioni che non ricadano nel divieto di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 3».

E ciò per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 8.

Del secondo comma ho chiesto la soppressione, per una ragione evidente: se nei registri non possono essere iscritti coloro che già lavorano alle dipendenze di terzi, tale esclusione si applicherebbe proprio ai lavoratori che noi vogliamo tutelare, quelli cioè che pur essendo alle dipendenze di terzi svolgono a domicilio un lavoro occasionale, complementare, integrativo, come quei mezzadri ad esempio dei quali parlava il senatore Angelini.

L'ultimo comma dovrebbe essere parimenti soppresso, poichè, se per legge i lavoratori a domicilio devono essere iscritti nei registri tenuti dagli Uffici di collocamento, il loro impiego evidentemente non può avvenire che attraverso detti uffici.

Comunque potrei anche ritirare la mia proposta di soppressione dell'ultimo comma, purchè in esso siano introdotte opportune precisazioni con un diretto richiamo all'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264. E ciò per la stessa ragione per cui mi sono dichiarato contrario a trasferire puramente e semplicemente le disposizioni della legge n. 264 nel nuovo provvedimento, come invece dispone la parte finale del primo comma dell'articolo 8. Infatti, in luogo di un richiamo generico alla legge n. 264, credo che all'articolo 8 si adatti meglio un richiamo specifico all'articolo 14 di detta legge, il quale così recita:

«La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

«Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.

«È ammessa la richiesta nominativa: a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti, e per i lavoratori destinati ad altre aziende nei limiti di un decimo semprechè la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove; b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione; c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o, comunque, di beni dell'azienda ecc.».

Ora, secondo il mio parere, il terzo comma del disegno di legge in esame — se proprio vogliamo mantenerlo — deve contenere un diretto richiamo all'articolo 14 della legge n. 264, in modo che i datori di lavoro a domicilio possano richiedere nominativamente i lavoratori iscritti nei registri degli Uffici di collocamento, e ciò non solo perchè anche qui si presuppone una particolare qualificazione lavorativa, ma soprattutto perchè qui si tratta di un «rapporto di fiducia», proprio come abbiamo riconosciuto a proposito delle domestiche. I datori di lavoro debbono consegnare ai lavoratori a domicilio dei materiali, e vogliono perciò essere sicuri che questi siano impiegati bene e in quel determinato lavoro.

Concludendo, non avrei alcuna difficoltà, anche per accontentare i colleghi, a che il terzo comma fosse così formulato:

«L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio, secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264».

PRESIDENTE. Mi rendo conto che la specificazione proposta dal relatore rende più evidente e chiaro il riferimento alla legge fondamentale: tuttavia, quando si dice che l'impiego dei lavoratori a domicilio deve avvenire secondo quanto è disposto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 — la quale comprende anche l'articolo 14 — mi pare che il richiamo a detto articolo risulti implicito.

Volendo essere molto precisi, si potrebbe dire: « ... secondo le norme di cui agli articoli 13 e 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264 », in quanto l'articolo 13 così recita:

« Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri uffici i quali devono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere ».

MARINA. Ho proposto anch'io la soppressione del secondo comma dell'articolo 8, perchè, come è noto, molti operai — a complemento ed integrazione del proprio lavoro normale — svolgono anche del lavoro a domicilio.

Quanto al terzo comma, a mio avviso la formulazione più semplice potrebbe essere la seguente:

« L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli uffici di collocamento competenti per territorio. È ammessa la richiesta nominativa ». La richiesta nominativa sarebbe cioè semplicemente una facoltà che i datori di lavoro possono esercitare. In questa maniera senza tanti richiami alla legge fondamentale, il problema sarebbe risolto.

BITOSSÌ. Non entro nel merito degli emendamenti, perchè noi abbiamo già detto che avremmo approvato il disegno di legge quale esso era, affinché potesse entrare immediatamente in vigore. Desidero però far rilevare che se noi, invece di lasciarlo così com'è, modificassimo l'articolo 8, eliminando il riferimento alla legge 29 aprile 1949, n. 264, verremmo ad escludere anche determinate disposizioni, che invece sono necessarie. Ad esempio, se si richiamasse soltanto l'articolo 14, potrebbero essere iscritti anche i giovani minori di 14 anni, mentre la legge n. 264 lo vieta; potrebbero essere iscritti anche coloro che non sono in possesso di quei requisiti, che invece sono ri-

chiesti dal primo comma dell'articolo 8 del disegno di legge.

Ora noi non vogliamo creare dei privilegi per i lavoratori a domicilio: vogliamo semplicemente che ad essi sia riconosciuto al cento per cento ciò di cui godono, in questo momento, i lavoratori che esplicano la propria attività negli stabilimenti.

La legge 29 aprile 1949, n. 264, in effetti contiene anche norme che noi non approviamo, e non da oggi, tanto è vero che votammo contro queste norme allorchè la legge fu discussa: mi riferisco alla disposizione contenuta appunto nell'articolo 14, per cui i datori di lavoro possono richiedere nominativamente, scegliendoli fra la grande massa degli iscritti, i lavoratori aventi una qualificazione particolare. Ma la disposizione esiste, e di conseguenza varrebbe anche per i lavoratori a domicilio che esplicano una attività specializzata. Gli altri rientrerebbero invece nelle norme comuni, previste nello stesso articolo 14.

Pregherei quindi di lasciare l'articolo 8 del disegno di legge nella sua integrità, perchè — ripeto — noi non vogliamo creare privilegi per nessuno.

PETTI. Premesso che buona parte delle osservazioni e degli emendamenti del senatore Grava potrebbero trovare posto nelle norme di attuazione previste all'articolo 16 del disegno di legge, mi pare — se ho ben compreso — che, secondo il relatore, l'inizio del primo comma dell'articolo 8 (dove si dice « Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un " Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale saranno iscritti, ecc. ») dovrebbe essere così modificato: « Nel " Registro dei lavoratori a domicilio " di cui all'articolo 3 saranno iscritti, ecc. »; egli vorrebbe cioè che per i lavoratori a domicilio si seguisse la stessa procedura proposta per i datori di lavoro...

PRESIDENTE. Naturalmente è chiaro che anche il relatore propone l'istituzione del Registro dei lavoratori a domicilio: solo che lo vorrebbe menzionare all'articolo 3, invece che all'articolo 8.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

109ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

PETTI. Ma io credo che i proponenti il disegno di legge si siano preoccupati del fatto che, mentre i committenti sono in numero limitato e quindi il loro registro può essere facilmente tenuto dagli Uffici provinciali del lavoro, altrettanto non può dirsi per i lavoratori a domicilio, il cui Registro pertanto deve essere affidato agli Uffici di collocamento comunali.

Non vedo perciò la necessità della proposta unificazione di procedimenti, che a buon diritto sono stati differenziati: del resto gli Uffici comunali potranno benissimo trasmettere gli elenchi, una volta compilati, agli Uffici provinciali.

Ribadendo perciò quanto ha detto il collega Bitossi, sono anch'io del parere che sia meglio lasciare il testo del disegno di legge così com'è anche per non correre il rischio di creare confusioni...

PRESIDENTE. In merito alla proposta soppressione del secondo comma dell'articolo 8, il senatore Petti ha qualche cosa da dire?

PETTI. A mio avviso, se un operaio svolge già presso terzi un'attività retribuita, la sua iscrizione tra i lavoratori a domicilio sarebbe evidentemente incompatibile.

MARINA. Allora nessun operaio, oltre alla sua occupazione normale, potrebbe lavorare a domicilio!

BITOSSÌ. E così dovrebbe essere, se gli operai fossero pagati meglio...

PRESIDENTE. Ma l'aspirazione a migliorare la propria condizione mi pare più che legittima anche da parte degli operai...

DE BOSIO. La discussione, finora svolta sull'articolo 8, sta a dimostrare che l'opposizione cerca di fare un tutt'uno dei due tipi di lavoro a domicilio: cioè di quello « occasionale » e di quello « concorrenziale ».

Il relatore invece, a mio avviso, giustamente propone di modificare l'articolo 8, allo scopo di non confondere queste due diverse forme di lavoro a domicilio.

Gli onorevoli oppositori, coerenti alla loro impostazione, sostengono che l'assunzione del lavoratore a domicilio da parte del datore di lavoro deve avvenire indiscriminatamente secondo le disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Ma nel lavoro a domicilio, a mio avviso, le norme della legge n. 264, possono essere integralmente applicate solo nei casi di lavoro « concorrenziale », cioè quando si tratta di lavoro a domicilio abusivo, sostitutivo di un vero e proprio rapporto subordinato; quando, invece, si tratta di lavoro « occasionale », non si può parlare di rapporto subordinato nello stretto senso della parola, perchè — come già dissi proponendo il mio emendamento all'articolo 1 — in questi casi si tratta non di subordinazione gararchica, ma di subordinazione di carattere esclusivamente economico.

Logicamente, quindi, l'onorevole relatore propone di eliminare dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 8, il richiamo alla legge 29 aprile 1949, n. 264, al fine di non limitare le possibilità di svolgere lavoro a domicilio.

PRESIDENTE. Mi consenta, senatore De Bosio: a mio avviso lei parte da una premessa non esatta. Il relatore, se non ho capito male, non esclude il riferimento alla legge n. 264, ma vorrebbe anzi che fosse meglio specificato, con l'esplicito richiamo all'articolo 14 della legge stessa...

DE BOSIO. Uno è il problema relativo alle qualifiche e ai requisiti dei lavoratori a domicilio, ai fini dell'iscrizione; diverso è, invece, quello regolato dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 8.

Io sto parlando del primo comma.

Condivido, dunque, il parere espresso dal relatore, come aderisco alla sua proposta di sopprimere il secondo comma. Infatti, disponendo che « non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita », si impedisce la possibilità di prestare lavoro a domicilio a tutti coloro che normalmente svolgono la loro opera presso altre aziende, il che sarebbe in contrasto con il vero scopo perseguito dalla presente legge.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

109ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

Aderisco, pertanto, all'emendamento al primo comma, alla proposta di soppressione del secondo e, circa l'ultimo capoverso, ritengo che sia superfluo il richiamo alla legge 29 aprile 1949, n. 264; mi sembra, infine, opportuno accogliere la proposta fatta dal senatore Marina, diretta ad ammettere la richiesta nominativa dei lavoratori a domicilio.

ANGELINI. Dell'articolo 8 ho già parlato. Comunque propongo che nel primo comma si faccia punto dopo le parole « ne facciano richiesta », sopprimendo tutto il resto, e che il secondo comma venga interamente soppresso. In quanto al terzo comma, sono favorevole al suo mantenimento.

A chiedere dette modificazioni sono spinto dalla necessità — per me evidente — di non nuocere a tutti quei lavoratori che eseguono lavoro a domicilio, come attività complementare, e ciò con particolare riferimento a certe regioni, compresa la mia, nelle quali molti addetti ai lavori agricoli — e piccoli coltivatori diretti, mezzadri ecc., i cui poderi non rendono tanto da permettere una vita decorosa — esplicano appunto, oltre il lavoro normale, determinate attività complementari a domicilio.

Se si approvasse l'articolo 8 così com'è, questi lavoratori non potrebbero più esercitare alcun lavoro a domicilio, perchè in base al secondo comma sarebbe vietata la loro iscrizione negli elenchi previsti dal comma primo, e il comma terzo prescrive che i datori di lavoro non possono commettere lavoro a domicilio a chi non sia iscritto negli appositi registri.

Perciò, riassumendo, io propongo che il primo comma sia mutilato dell'ultima parte, che il secondo sia soppresso e il terzo sia mantenuto, perchè è opportuno che gli Uffici provinciali del lavoro vigilino anche sull'impiego dei lavoratori a domicilio.

Prego gli onorevoli colleghi di approvare questi miei emendamenti, affinché sia permesso a migliaia di lavoratori di continuare a esplicare un'attività complementare a domicilio, nei modi — s'intende — garantiti dalla legge; ma di ciò riparleremo esaminando gli articoli precedenti e seguenti l'articolo 8, per-

chè anche questa attività complementare deve essere sorvegliata, vigilata e adeguatamente retribuita.

PRESIDENTE. Pregherei il relatore di tener conto della preoccupazione, senz'altro legittima, che la registrazione dei datori di lavoro e dei lavoratori possa comportare una ben diversa mole di attività da parte degli Uffici provinciali del lavoro, data la grande sproporzione numerica che esiste fra le due categorie.

Che ci debba essere una registrazione ai fini statistici è senza dubbio necessario, ma è anche esigenza legittima che tale operazione venga decentrata, sia per non appesantire troppo i compiti degli Uffici provinciali, sia per agevolare gli stessi lavoratori in ciò che riguarda l'iscrizione e la possibilità d'impiego.

La cosa migliore sarebbe perciò di trovare una formula che contemperasse queste diverse esigenze...

GRAVA, *relatore*. Potrebbe provvedervi il regolamento: io mi sono soprattutto preoccupato di disciplinare il collocamento.

In base alla legge del 1949 il servizio di collocamento è svolto essenzialmente dagli Uffici provinciali, tanto è vero che tutti gli altri Uffici non sono che « sezioni staccate », le quali, evidentemente, dipendono dai primi.

È facile immaginare le complicazioni che sorgerebbero — anche per quanto concerne gli adempimenti formali della tenuta, dei bolli, delle firme di vidimazione, ecc. — qualora si istituissero tanti registri quanti sono i Comuni. Comunque, io mi sono mantenuto fedele a quanto è stabilito nella legge del 1949.

PRESIDENTE. Mi permetto di suggerire una formula; si potrebbe forse dire: « Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro è istituito un Registro dei lavoratori a domicilio, nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento ».

Voci. Benissimo!

ANGELINI. La proposta del Presidente è la più opportuna, e la faccio senz'altro mia.

PRESIDENTE. Lasciamo ora proseguire il relatore.

GRAVA, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta del Presidente; mi permetto tuttavia di ribadire che, secondo la prassi vigente, sono gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che tengono tutti gli elenchi in quanto, come risulta dall'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che già più volte ho citato, soltanto agli Uffici provinciali è affidato il servizio del collocamento, e tutti gli altri Uffici non sono, come dice la legge, che « sezioni staccate » degli Uffici provinciali.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 8, che già avevo proposto di sopprimere, non mi oppongo a che sia mantenuto, benchè sia sempre convinto della sua inutilità, in quanto, se tutti i lavoratori a domicilio debbono essere iscritti nei registri provinciali — o, come voi volete, nelle liste comunali — è chiaro che l'impiego dei lavoratori stessi non può avvenire se non in seguito a richiesta presentata agli Uffici di collocamento. Il mantenimento dell'ultimo comma deve essere però subordinato alla condizione che sia ammessa, da parte dei datori di lavoro, la richiesta nominativa dei lavoratori a domicilio, dato che qui — come già dissi — si tratta di un rapporto fiduciario.

DE BOSIO. Per quanto riguarda l'iscrizione presso gli Uffici di collocamento, si potrebbe dire « elenchi » anzichè « registri ».

ANGELINI. Elenchi o registri sono sempre la stessa cosa.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei anzitutto pregare che si riportasse la discussione nei suoi giusti limiti. Qui si tratta soltanto del lavoro a domicilio e non del lavoro e dell'occupazione in generale.

Inoltre, credo sia opportuno precisare che le iscrizioni, di cui tratta l'articolo 3, sono diverse da quelle contemplate nell'articolo 8. Lo articolo 3 contiene una regolamentazione che riguarda esclusivamente i datori di lavoro, e tra l'altro dice appunto che le ditte, per poter

assegnare il lavoro a domicilio, devono essere iscritte negli appositi registri e avere determinati requisiti. Ora, poichè una Commissione provinciale deve stabilire se un'azienda abbia questi requisiti, è giusto e logico che l'iscrizione avvenga presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale deve tenere uno speciale registro. A questo proposito mi permetto di osservare che quando si provvederà alla redazione definitiva del testo della legge, sarà bene usare sempre l'esatta e completa denominazione « Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ».

In merito all'articolo 8, posso anche essere d'accordo sull'opportunità di sopprimere il secondo comma; e, per quanto riguarda i registri o gli elenchi, a mio avviso occorre riferirsi per analogia a ciò che già avviene per gli altri disoccupati. Anche se i registri fossero tenuti al centro provinciale, occorrerebbe evidentemente istituire degli elenchi comunali; altrimenti ogni volta che si presentasse una richiesta di lavoratori all'Ufficio competente per territorio, questo sarebbe costretto a fare indagini presso l'Ufficio provinciale per sapere se i lavoratori richiesti possono essere impiegati per il lavoro a domicilio, in base alle risultanze degli elenchi.

Perciò, in sostanza, gli Uffici comunali competenti potranno comunicare all'Ufficio provinciale il numero degli iscritti, la loro qualifica ecc., ma che *in loco* esista comunque un registro o un elenco è una esigenza di ordine strettamente pratico ai fini del controllo sulle iscrizioni, e per sapere come e dove si svolge il lavoro a domicilio.

Condivido, poi, pienamente quanto è stato detto dal senatore Grava in merito alla possibilità di richieste nominative da parte dei datori di lavoro, perchè qui siamo in presenza di un rapporto di lavoro, che, per quanto subordinato, è ben differente da quello che si svolge nelle fabbriche.

Come ha bene osservato il senatore Grava, il lavoro a domicilio implica un rapporto di fiducia particolarissimo, ed è quindi giusto che il committente possa liberamente scegliere le persone alle quali affidare il lavoro a domicilio. Può anche darsi che, data la particolare capacità necessaria per svolgere un determinato la-

voro, o per il numero dei lavoratori che lo sviluppo dell'azienda esige, la richiesta debba applicarsi anche a lavoratori che si trovano al di là del territorio nel quale agisce l'azienda stessa; ed anche questo motivo giustifica la esistenza di elenchi locali, attraverso i quali soltanto sarà possibile soddisfare a tali richieste, esercitando al tempo stesso gli opportuni controlli.

PETTI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Nell'esaminare gli emendamenti proposti desidero richiamarmi sia all'impegno preso dalla nostra Commissione in merito all'approvazione del presente disegno di legge, sia a quanto si legge nella relazione del senatore Grava; nella quale egli afferma, dopo l'approfondito studio del disegno di legge, che questo presenta difetti e lacune che si sarebbero dovuti evitare. Dichiaro tuttavia che l'onorevole Sottosegretario Delle Fave aveva presentato all'XI Commissione della Camera alcuni emendamenti che non furono accolti. Ritengo che tali emendamenti, se non identici, dovessero almeno essere simili a quelli proposti ora dal senatore Grava.

L'onorevole relatore rileva inoltre che l'articolo 16 del presente disegno di legge dà mandato al Governo di predisporre, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, le norme per l'applicazione della legge stessa. Il senatore Grava conclude la sua relazione dichiarandosi perplesso sulla sorte del disegno di legge: se cioè sia necessario approvarlo così come ci viene dalla Camera dei deputati, ovvero occorra emendarlo. Egli esprime questo suo travaglio interno con parole che direi quasi angosciose, appunto perchè si rende conto della necessità che il presente disegno di legge sia comunque varato, e del grave danno che eventuali remore porterebbero alla categoria dei lavoratori interessati.

Richiamandomi a tali precedenti, io mi domando, onorevoli colleghi, se gli emendamenti, così come sono stati proposti, rispondano davvero ad una necessità inderogabile, per cui dovremmo rinviare dinanzi all'XI Commissione della Camera il disegno di legge, ovvero se non possiamo fare a meno di questi emendamenti ed approvare subito il provvedimento. Mi sembra che tutti gli emendamenti siano di forma

piuttosto che di sostanza, e che essi possano essere oggetto di provvedimenti in sede di emanazione delle norme di attuazione della legge. Dichiaro pertanto di astenermi dalla votazione degli emendamenti.

BITOSSÌ. Desidero fare una dichiarazione di voto. Mi associo completamente a ciò che ha detto il collega Petti, in modo particolare per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 16 del disegno di legge al nostro esame.

Per giustificare il nostro voto, intendo precisare alcune posizioni. Abbiamo sempre detto che avremmo approvato il disegno di legge così com'era. Comunque non ci siamo mai rifiutati di migliorarlo, purchè avessimo l'assicurazione che esso, ritornando alla Camera dei deputati, sarebbe stato approvato rapidamente con le modificazioni, e quindi reso, al più presto possibile, esecutivo a favore dei lavoratori. A quanto pare, noi ci apprestiamo a modificare il disegno di legge, e quindi a rinviarlo alla Camera dei deputati, senza avere la certezza che la Camera approvi rapidamente le nostre modifiche. Il che mi preoccupa, perchè equivarrebbe praticamente ad un insabbiamento del disegno di legge. E mi auguro che ciò non avvenga; e pur essendo contrario a qualsiasi emendamento per le ragioni che ho dette, qualora voi doveste invece approvarne qualcuno, io farò di tutto perchè anche dai miei amici della Camera dei deputati venga sollecitata la rapida approvazione del disegno di legge, affinché non abbia a restare insabbiato.

Ho detto, inizialmente, che non ci siamo mai rifiutati di prendere in considerazione eventuali emendamenti. E devo affermare che, indipendentemente dal primo emendamento sul quale non mi preme di esprimere un parere data la sua evidente inutilità, intendo precisare la mia posizione sul secondo comma: « Non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita ». Sopprimendo questo comma, come è stato proposto, si creano delle condizioni di inferiorità per determinati lavoratori e delle condizioni di vantaggio per altri.

Non a caso ho detto che accetto le considerazioni del senatore Petti circa l'articolo 16, perchè mi auguro che la Commissione parla-

mentare che in questo articolo è prevista cercherà di rimediare agli effetti negativi che deriverebbero dalla soppressione del secondo comma, nei riguardi dei lavoratori che esplicano oggi attività continuativa in un'azienda. Vorrei ricordare agli onorevoli senatori che vige una legge che proibisce per principio il lavoro straordinario e lo autorizza solo a determinate condizioni, e cioè: 1) la necessità assoluta di effettuare un determinato lavoro; 2) il pagamento di quote aggiuntive extra-contrattuali; 3) il pagamento di una percentuale a beneficio di una cassa comune. Ora è ovvio che, dando ai lavoratori che prestano attività continuativa presso un'azienda la facoltà di iscriversi agli uffici di collocamento per il lavoro a domicilio, il lavoro straordinario — quello naturalmente che può essere fatto a domicilio — può essere ufficialmente abolito, perchè l'imprenditore che deve far effettuare un lavoro straordinario lo farà compiere a domicilio. Quindi l'abolizione del comma in questione, dando la facoltà, ai lavoratori con rapporto di lavoro continuativo, di fare anche il lavoro a domicilio, potrebbe creare delle condizioni sfavorevoli ai lavoratori stessi, i quali finirebbero per fare del lavoro straordinario nel proprio domicilio, senza godere di quei benefici che la legge sul lavoro straordinario prevede.

Se l'abolizione di questo comma danneggia una determinata categoria di lavoratori, in particolar modo quelli dell'industria, essa è invece vantaggiosa per i lavoratori dell'agricoltura che, non avendo niente da fare in determinati periodi dell'anno, integrano la scarsa retribuzione, se si tratta di braccianti o il magro reddito se si tratta di mezzadri, eseguendo del lavoro a domicilio.

Ci asterremo quindi dal voto, auspicando che la Commissione parlamentare di cui all'articolo 16, riesaminando questo problema, cerchi di impedire, attraverso norme ben precise, la possibilità di eludere la legge sul lavoro straordinario, al fine di evitare un ancor più esoso sfruttamento di quei lavoratori, che verrebbero posti in condizione peggiore per l'abolizione di questo comma.

MARINA. Darò invece voto favorevole agli emendamenti che ho presentati e a quelli proposti dal relatore e dal senatore Angelini, o suggeriti dallo stesso Sottosegretario di Stato.

Trovo opportuna l'aggiunta della parola « provinciale » nel primo comma dell'articolo 8, pur sembrando essa pleonastica, in quanto chiarisce meglio il concetto e non lascia dubbi sulla questione degli uffici di collocamento. La stessa parola si trova del resto anche nell'articolo 3. Possiamo perciò ripeterla nell'articolo 8.

La soppressione della seconda parte del primo comma, già approvata dal relatore e dal senatore Angelini, mi trova consenziente.

Ho proposto inoltre di sopprimere, nel terzo comma, anche le parole « competenti per territorio ». L'impiego dei lavoratori a domicilio non deve essere limitato dal territorio; considerando tutta la vasta gamma dei lavori a domicilio, abbiamo la precisa sensazione — almeno chi conosce profondamente questo lavoro — che determinati lavori non possano essere eseguiti nello stesso territorio del datore di lavoro, poichè questi si trova, a volte, a parecchi chilometri di distanza dal luogo ove esiste la mano d'opera specializzata. Determinate specializzazioni possono non trovarsi nella stessa zona del datore di lavoro. Consideriamo il lavoro di ricamo, ad esempio. Il datore di lavoro sta, in ipotesi, a Firenze e distribuisce il lavoro in tutte le provincie della Toscana.

Dovrebbe allora cercare la mano d'opera solamente nel comune di Firenze?

BITOSSÌ. Per forza; altrimenti finisce col l'affidare il lavoro là dove c'è più miseria, e può sfruttare maggiormente i lavoratori.

MARINA. Se ho suggerito di non limitare l'impiego dei lavoratori a domicilio al territorio dell'Ufficio di collocamento del prestatore d'opera, è stato per considerazioni di carattere pratico; non certo perchè il datore di lavoro porti il lavoro là dove c'è della mano d'opera che costa meno. Il datore di lavoro può infatti trovare altrove la mano d'opera specializzata che non c'è nel suo territorio. Questo suggerimento mi viene dalle stesse parole del Sottosegretario di Stato.

Il lavoro a domicilio è un lavoro particolare; è una specie di anello di congiunzione fra il lavoro artigianale e il lavoro subordinato. Sono anch'io preoccupato, come voi, che i lavoratori a domicilio siano assistiti e tutelati. Ma gli emendamenti presentati tendono a mio giudizio a migliorare il disegno di legge al nostro esame, non a peggiorarlo.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 8 sono stati presentati vari emendamenti. Essi sostanzialmente concordano su un punto, cioè la soppressione dell'ultima parte che è così formulata: « e siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

Il senatore Angelini ha proposto per il primo comma il seguente emendamento sostitutivo, che mi pare il relatore abbia accolto nella sostanza e che assorbe al tempo stesso le proposte del senatore Marina: « Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un " Registro dei lavoratori a domicilio " nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio ».

Metto in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Per il secondo comma c'è la proposta di soppressione, sia da parte del relatore, che del senatore Marina e del senatore Angelini.

Metto ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 8.

(È approvata).

Al terzo comma sono stati presentati alcuni emendamenti dal senatore Marina:

1) alla terza riga sopprimere le parole: « competenti per territorio »;

2) sopprimere le parole: « e secondo quanto disposto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 », e aggiungere: « ed è ammessa la richiesta nominativa ».

Il relatore, a sua volta, vorrebbe che fosse menzionato espressamente l'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

GRAVA, relatore. Prego il senatore Marina di non insistere nell'emendamento soppressivo delle parole: « competenti per territorio ». Infatti la legge n. 264 può per analogia essere applicata nel caso particolare. Questa legge contempla appunto il caso che i datori di lavoro possano rivolgersi ad altri Uffici quando nel proprio territorio non sia disponibile la mano d'opera adatta.

La legge n. 264 precisa, in un altro punto, che è ammessa la richiesta nominativa quando trattisi di operai qualificati o specializzati.

MARINA. Ritiro l'emendamento tendente alla soppressione delle parole: « competenti per territorio »; mantengo invece l'altro emendamento di cui il Presidente ha dato lettura.

GRAVA, relatore. Se non si cita la legge numero 264, occorre precisare che è ammessa la richiesta nominativa. Se invece si vuole accennare alla legge n. 264, dovrei insistere per la citazione particolare dell'articolo 14.

ANGELINI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Sono contrario all'emendamento del senatore Marina per questa ragione. Se gli Uffici provinciali del lavoro debbono tenere un elenco di tutti coloro che intendono svolgere lavoro a domicilio, è competenza naturalmente di tali Uffici provvedere al collocamento dei lavoratori. Come vi debbono provvedere? Come si fa per tutti gli altri lavoratori, dato che noi partiamo dal presupposto — e ciò è indicato nella legge stessa — che anche questi lavoratori debbono ricevere il medesimo trattamento dei lavoratori dell'industria. La legge n. 264 stabilisce come va fatto il collocamento: e cioè, o su richiesta numerica (il datore di lavoro chiede, ad esempio, dieci lavoratori), oppure — quando si tratta di determinati lavori — su richiesta nominativa. Anche per i lavoratori a domicilio si deve seguire questa procedura prevista dalla legge.

Per conseguenza, ritengo che il terzo comma dell'articolo 8 debba rimanere quale ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, e pertanto voto contro qualsiasi emendamento che voglia infrangere il rispetto della legge numero 264.

PRESIDENTE. Metto ai voti per parti separate il terzo comma dell'articolo 8.

Prima parte: « L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio ».

(È approvata).

Il senatore Marina propone di sostituire le parole: « e secondo quanto disposto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 », con le altre: « ed è ammessa la richiesta nominativa ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un "Registro dei lavoratori a domicilio", nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio.

« L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio ed è ammessa la richiesta nominativa ».

(È approvato).

Dopo l'approvazione dell'articolo 8 penso che possa essere senz'altro esaminato e votato il secondo comma dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

« I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio di collocamento, a norma dell'articolo 8 della presente legge ».

Si tratta di adattare questa norma al testo modificato dell'articolo 8.

GRAVA, *relatore*. A mio avviso, basta sostituire le parole: « Ufficio di collocamento », con le altre: « Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento ora proposto dal relatore al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Metto in votazione il secondo comma dell'articolo 1, il quale con l'emendamento testè approvato risulta così formulato:

« I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'articolo 8 della presente legge ».

(È approvato).

Il terzo comma dell'articolo, come i colleghi ricorderanno, è già stato approvato nella precedente seduta.

Resta il quarto comma, di cui do nuovamente lettura:

« Restano escluse dalla disciplina della presente legge le attività, anche svolgentisi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Il relatore ha proposto di sostituire il quarto comma col seguente:

« Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente ».

GRAVA, *relatore*. Insisto nel mio emendamento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella seduta precedente dissi che il senatore Grava, col suo emendamento, voleva rendere più esplicito quello che già era detto nell'ultimo comma dell'articolo 1. A questo proposito, vorrei raccomandare — dal momento che quando i disegni di legge tornano alla Camera dei deputati per essere ridiscussi, si discute soltanto quello che è stato modificato — anche per motivi psicologici, di limitarvi, negli emendamenti, alle questioni che hanno realmente una importanza sostanziale, tralasciando di modifi-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

109ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

care quegli articoli che, anche se nella forma possono disturbare un po' l'esattezza giuridica, nella sostanza già esprimono quello che si vuol dire.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo del quarto comma, presentato dal relatore, del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Il senatore Marina ha presentato poi il seguente emendamento aggiuntivo:

« Sono escluse dalla presente regolamentazione le lavorazioni tradizionali e quelle che hanno carattere di complementarità rispetto alla normale attività del lavoratore ».

MARINA. Così come, in precedenza, ho soprappreso dal mio emendamento l'accento alle lavorazioni svolte esclusivamente a mano, per le considerazioni che sono state fatte, vorrei togliere anche la parola: « tradizionali », al fine di evitare ulteriori discussioni. Mantengo invece l'emendamento concernente le lavorazioni che hanno carattere di complementarità. È chiaro, infatti, che se un individuo ha già una assicurazione per la vecchiaia o contro le malattie per il lavoro che esegue normalmente, non può essere assicurato un'altra volta per effetto di questa legge. Ciò mi sembra logico.

BITOSSÌ. Mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Marina.

PRESIDENTE. Penso che il senatore Marina potrebbe trasferire questo suo emendamento in una sede più opportuna.

MARINA. Sono d'accordo. Accedo alla proposta di trasferire questo emendamento in sede più pertinente, ad esempio all'articolo 13.

PRESIDENTE. Pertanto l'articolo 1, con gli emendamenti approvati, risulta così concepito:

« Sono considerati lavoratori a domicilio, agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domici-

lio o in locali di cui abbiano la disponibilità — anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso.

Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente».

Metto in votazione, nel suo complesso, l'articolo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso lo Ufficio provinciale del lavoro.

A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più provincie dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati.

A questo articolo sono stati presentati emendamenti dal relatore e dal senatore Marina.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

109ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

Il relatore ha presentato tre emendamenti. Nel primo comma, egli propone di sostituire le parole: « Registro dei committenti istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro », con le altre: « Registro dei committenti di lavoro a domicilio istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ».

Inoltre, egli propone di sopprimere il secondo comma, e di aggiungere alla fine il seguente comma:

« Per la distribuzione, il ritiro e il pagamento del lavoro a domicilio i committenti possono valersi oltrechè di propri dipendenti anche di appositi commissionari di fiducia, purchè regolarmente iscritti come tali alla Camera di commercio ».

Il senatore Marina propone la soppressione del quarto comma.

GRAVA, *relatore*. Non insisto sull'emendamento aggiuntivo, per non dare l'impressione che si voglia ripristinare il mediatorato, ciò che non era assolutamente nelle mie intenzioni.

BITOSSÌ. Non importa che il senatore Grava non voglia dare l'impressione; di fatto, ormai l'ha data.

GRAVA, *relatore*. Per evitare il mediatorato avevo previsto alcune garanzie, cioè che questi commissionari fossero iscritti alla Camera di commercio. Del resto anche la legge francese contempla il mediatorato.

ANGELINI. Credo che l'articolo 2, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, corrisponda allo scopo. Per conseguenza voto contro qualsiasi emendamento che sia presentato a questo articolo.

MARINA. A mio avviso, l'articolo 2 del presente disegno di legge è imperfettissimo, e non perfetto come dice il collega Angelini. Come ha detto il senatore Grava, nella legge francese il mediatorato è ammesso. Il lavoro di mediazione è economicamente utile, in quanto rappresenta un anello di congiunzione fra il datore di lavoro e il prestatore d'opera. Costa molto meno distribuire il lavoro attraverso i mediatori che non attraverso una determinata

organizzazione, che ciascun imprenditore dovrebbe costituire. Ora si vuole abolire quella che è una prassi corrente di vita, per fare una legge che non proteggerebbe niente. L'eliminazione del mediatore, infatti, non rappresenta nessuna protezione in più per il lavoratore. Rende solo più difficile la distribuzione del lavoro. Che cosa importa che ci sia il mediatore per portare il lavoro al domicilio del lavoratore? Quale danno ha da questo il lavoratore? Nessun danno. Anzi, ha il vantaggio di avere vicino a sé colui che gli procura il lavoro. Il mediatore è un lavoratore anche lui; vive del suo guadagno, del suo lavoro che è un lavoro di mediazione. Volete sopprimere questo lavoro? Sono contrario a ciò; difendo una categoria di lavoratori che si chiamano mediatori. Insisto perciò nel mio emendamento.

BITOSSÌ. Mi auguro che la Commissione prevista dall'articolo 16, qualora la presente legge vada in porto, dia un giusto indirizzo all'attuazione della legge stessa. Quando ho detto al senatore Grava: non importa che egli non voglia dare l'impressione di voler ripristinare il mediatorato, perchè tale impressione l'ha già data, ho inteso dire che approvando l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 8, si è ammessa implicitamente anche la mediazione. Era quindi logico che il senatore Grava ritirasse il suo emendamento all'articolo 2. Da buon avvocato, ha capito che era inutile ripetere un'altra volta quello che già era stato ammesso nell'articolo 8. Avendo infatti escluso da tale articolo il richiamo alla legge n. 264, automaticamente è stato escluso l'articolo 11 di detta legge, il quale dice: « È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando di collocamento è demandato agli Uffici autorizzati ».

Abbiamo, in tal modo, dimostrato di non sapere cosa significhi lavoro a domicilio. Ed ecco la disgraziata aspettativa che abbiamo di fronte a noi: che i nostri amici deputati modifichino un'altra volta questo disegno di legge e ce lo rimandino qua.

DE BOSIO. Sono del parere che sia opportuno mantenere l'ultimo comma con l'emendamento aggiuntivo del senatore Grava, che fac-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)109^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

cio mio. Mentre si proibisce il mediato-
rato, è logico accordare al committente la possibilità
della ricerca dei lavoratori a domicilio. L'onore-
vole relatore non intendeva eliminare l'ulti-
mo comma dell'articolo 2, ma aggiungere una
frase che ne chiarisse il concetto. Manteneva
cioè il divieto del mediato-
rato, come previsto
dal quarto comma dell'articolo 2, aggiun-
gendo: « Per la distribuzione, il ritiro e il paga-
mento del lavoro a domicilio i committenti
possono valersi oltretutto di propri dipendenti
anche di appositi commissionari di fiducia,
purchè regolarmente iscritti come tali alla Ca-
mera di commercio ».

Sono favorevole al mantenimento dell'ulti-
mo comma, con questo emendamento già pro-
posto dal senatore Grava.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale*. Pregherei di vo-
tare l'articolo 2 così come ci è pervenuto dalla
Camera dei deputati.

La questione dei mediatori è assai preoccupante. Se in certe zone il mediato-
rato può sembrare una necessità per il reclutamento della
mano d'opera che svolge il lavoro a domicilio,
è anche vero purtroppo che in certe zone di
Italia il mediato-
rato non serve ad altro che
ad un passaggio di lavoro, che si traduce in
un vero e proprio sfruttamento di chi ese-
guisce il lavoro stesso. Personalmente, in un
quartiere popolare di una grande città, ho
visto gente che lavorava nei tuguri tutto il
giorno a 350 lire al giorno, mentre il lavoro,
dal committente, era pagato molto di più al-
l'origine.

Ieri il mediato-
rato era una necessità, per-
chè non c'erano gli Uffici di collocamento. Ma
oggi, negli Uffici provinciali del lavoro e negli
Uffici di collocamento, abbiamo i centri di re-
clutamento per i lavoratori a domicilio, dove
il committente può trovare la mano d'opera
occorrente per il suo lavoro. Noi non istituia-
mo un lavoro nuovo, ma solo cerchiamo di di-
sciplinare un campo di lavoro che ha ormai
una configurazione.

Pregherei pertanto di approvare l'articolo
così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo
del Parlamento.

PRESIDENTE. Al primo comma l'onore-
vole relatore ha limitato il proprio emenda-
mento all'aggiunta delle parole: « e della
massima occupazione » dopo le parole: « Uf-
ficio provinciale del lavoro ».

Metto in votazione il primo comma con que-
sta modificazione di forma.

(È approvato).

Il senatore Grava non insiste poi nel suo
emendamento soppressivo del secondo comma.

Pertanto metto in votazione il secondo
comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Al quarto comma c'è l'emendamento sop-
pressivo presentato dal senatore Marina. A
tale emendamento si sono dichiarati contrari
sia il relatore che il rappresentante del Go-
verno.

MARINA. Ritiro l'emendamento soppres-
sivo e faccio mio l'emendamento aggiuntivo
proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Il relatore ha ritirato il suo
emendamento aggiuntivo, che è stato fatto pro-
prio dal senatore De Bosio.

Metto ai voti il quarto comma dell'artico-
lo 2.

(È approvato).

Metterò ora in votazione l'emendamento ag-
giuntivo, sul quale il relatore ha dichiarato di
non insistere e per il quale il Governo ha e-
spresso il suo avviso contrario. Questo emen-
damento è stato fatto proprio dai senatori De
Bosio e Marina.

MARINA. Nell'emendamento aggiuntivo
vorrei che fossero tolte le parole: « purchè
regolarmente iscritti come tali alla Camera di
Commercio ». Questa norma rappresenta in-
fatti una complicazione.

VACCARO. Voterò contro questo emendamento, perchè secondo me il mediatore è uno sfruttatore dei lavoratori a domicilio.

PRESIDENTE. Dopo l'ultima dichiarazione del senatore Marina, metterò ai voti l'emendamento aggiuntivo per parti separate.

Metto in votazione la prima parte dell'emendamento, che è formulata nel modo seguente:

« Per la distribuzione, il ritiro e il pagamento del lavoro a domicilio i committenti possono valersi oltrechè di propri dipendenti anche di appositi commissionari di fiducia ».

(Non è approvata).

S'intende pertanto decaduta la seconda parte dell'emendamento (« purchè regolarmente iscritti come tali alla Camera di commercio »).

Metto ora in votazione nel suo complesso l'articolo 2, il quale, con l'emendamento approvato al primo comma, risulta così formulato:

« Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

« A cura dell'Ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

« Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più provincie, dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

« È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati ».

(È approvato).

Art. 3.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro, è istituita una Commissione per l'iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ».

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e composta:

a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;

b) da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica due anni.

La Commissione dovrà valutare se esistono da parte degli imprenditori garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio.

Le domande dovranno essere comunque respinte quando:

1) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferiti fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;

2) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie;

3) i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale, nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo, che comporti l'applicazione almeno delle retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali.

Nel primo e nel terzo comma di questo articolo si dovrà introdurre il consueto, lieve emendamento di forma, cioè aggiungere alle

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)109^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

parole: « Ufficio provinciale del lavoro », le parole: « e della massima occupazione ».

Inoltre, sono stati presentati emendamenti dal relatore Grava, dal senatore Marina e dal senatore Angelini.

Nel primo comma il relatore propone che dopo la parola « committenti », siano aggiunte le parole: « e degli esecutori di ».

Al secondo comma, lo stesso relatore propone di sopprimere le parole: « generali e particolari ».

Propone poi di sopprimere il quinto comma; di sopprimere nel sesto comma, al punto 1), le parole: « e attrezzature »; di sostituire, al punto 2) del sesto comma, le parole: « trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o », con le altre: « l'esecuzione del lavoro a domicilio per la sua natura e qualità »; infine il relatore propone la soppressione del punto 3) del sesto comma.

Il senatore Marina a sua volta presenta un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « generali e particolari ».

Il senatore Angelini propone di sostituire il numero 3 dell'ultimo comma col seguente:

« 3) i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale o, in mancanza di esso, da pattuizioni fra le parti che comportino l'applicazione almeno delle retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali ».

GRAVA, *relatore*. Il mio primo emendamento (aggiungere nel primo comma, dopo la parola: « committenti », le parole: « e degli esecutori di ») non ha più ragione d'essere dopo l'approvazione dell'articolo 8.

Sull'emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « generali e particolari », non insisto, in quanto esso mi sembra inutile.

Ho proposto la soppressione del quinto comma, in quanto la valutazione che in esso è prevista implica un giudizio morale. Se, infatti, la Commissione provinciale ritiene che non concorrano le condizioni necessarie, potrà farlo presente all'Ispettorato. Ma che giudichi prima di dare il suo assenso, non è am-

missibile. Mantengo quindi la proposta di soppressione del quinto comma.

Ritiro l'emendamento al punto 1) del sesto comma; mantengo l'emendamento al punto 2) del sesto comma, e la proposta di soppressione del punto 3).

ANGELINI. Sono favorevole al mantenimento del quinto comma, così come ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento. E ciò proprio per le particolari condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio; condizioni che tutti conosciamo. È utopistico invocare l'intervento dell'Ispettorato del lavoro per la tutela del lavoro a domicilio, quando ben sappiamo che l'Ispettorato stesso non riesce neppure ad entrare in molti stabilimenti ed opifici, anche se il suo intervento è richiesto dalle organizzazioni sindacali o dai lavoratori, in quanto la mole del suo lavoro è tale che non arriva mai a compierlo interamente. Figuriamoci quindi come potrebbe essere svolto un simile compito casa per casa.

Noi che sappiamo quanti abusi si commettono nelle aziende — poichè le vertenze sindacali i lavoratori possono farle solo quando sono stati licenziati od hanno perduto il posto — possiamo bene immaginare, nel caso di un lavoro che si svolge a domicilio, quali e quanti soprusi si possano commettere da parte di imprenditori senza scrupoli. Perciò è necessario che coloro che debbono eseguire un lavoro a domicilio siano garantiti da una valutazione di carattere, appunto, morale da parte della Commissione appositamente istituita presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

Per conseguenza sono favorevole al mantenimento del quinto comma, di cui il relatore chiede la soppressione.

Quanto al mio emendamento al punto 3), devo far presente che esso si limita a sostituire solo una parte di tale punto. Nel proporlo, sono mosso da una preoccupazione. Il punto 3), come ci è venuto dalla Camera dei deputati, dice che la Commissione deve proibire l'effettuazione del lavoro a domicilio laddove i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale, « nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo, che comporti l'applicazione almeno delle retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

109ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

Io propongo la modificazione di questa seconda parte e la mia proposta è dettata soltanto dalla preoccupazione che la Commissione possa vietare la continuazione del lavoro nel caso che manchi l'accordo sindacale. Una disposizione del genere di quella che io propongo è stata adottata anche nella legge sull'apprendistato, e non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

Per conseguenza, prego la Commissione di voler approvare il mio emendamento.

VARALDO. Nella lettera b) del terzo comma si dice che la Commissione è composta da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; qui vi è una libertà di scelta, della quale non vedo la necessità.

BITOSSÌ. Per quanto concerne l'emendamento presentato dal relatore per sopprimere il quinto comma, mi associo completamente alle considerazioni fatte dal collega Angelini.

Per il punto 3), naturalmente, non sono d'accordo con coloro che vorrebbero sopprimerlo, in quanto il motivo della soppressione è chiaro: si vuole lasciar libero il datore di lavoro di imporre la retribuzione che vuole per il lavoro a domicilio. Quindi sono senza altro favorevole a lasciare integro il punto 3).

Vorrei far comprendere al senatore Angelini che ammettere la pattuizione tra le parti, cioè tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore, pone il lavoratore nella condizione di dover accettare le imposizioni del committente. Vero è che, secondo la proposta del senatore Angelini, in ogni caso la pattuizione dovrebbe prevedere una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dagli accordi sindacali. C'è un limite, quindi, al di sotto del quale non è possibile andare. Ma cerchiamo di considerare il lavoro a domicilio quale effettivamente è; difficilmente riusciremo a trovare un termine di confronto che ci permetta di stabilire, in base al costo di un lavoro eseguito in azienda, la remunerazione che dovrà essere determinata per un lavoro eseguito a domicilio.

Non è poi vero che, quando non vi sia un accordo sindacale, il lavoro non possa essere

dato dal committente. Infatti si lascia arbitrata la Commissione, poichè non si dice: «dovrà», ma: «potrà».

Pertanto, pregherei il senatore Angelini di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Il sesto comma dice: «Le domande dovranno essere comunque respinte». Quindi si tratta di un obbligo, non di una facoltà.

BITOSSÌ. Ma il punto 3) del sesto comma dice: «i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale, nel qual caso la Commissione potrà subordinare...». Si sarebbe dovuto dire allora: «dovrà» subordinare. Mentre dicendo: «potrà» si lascia la Commissione libera di valutare se voglia o non voglia subordinare.

In ogni caso, questa condizione è uno stimolo a trovare l'accordo fra le due parti. Il datore di lavoro è interessato a che il lavoro si compia, ma sono interessati anche i lavoratori. Può darsi quindi che questo stimolo, e il timore che si arresti il lavoro, metta sulla giusta strada le due parti per il raggiungimento equo di un accordo che le soddisfi entrambe. Prego perciò il senatore Angelini di ritirare il suo emendamento.

MARINA. Ho ascoltato con attenzione le parole del senatore Angelini e quelle del senatore Bitossi. E sarei d'accordo con loro se in Italia esistesse un ordinamento sindacale obbligatorio per tutti. Purtroppo questo ordinamento non c'è, anzi proprio nel campo dei lavoratori esiste una divisione che io, che sono un datore di lavoro, depreco. Sono sempre consenziente con tutto ciò che costituisce una regolamentazione efficace; ma dobbiamo tenere presenti le situazioni di fatto del lavoro a domicilio, in quanto, se è giusto essere preoccupati, come noi siamo, di portare provvidenze e miglioramenti a coloro che lavorano, non dobbiamo però arrivare a sconvolgere l'attuale situazione del settore.

Ritengo giusto l'emendamento proposto dal relatore per la soppressione del quinto comma, poichè lo stabilire che la Commissione debba valutare se esistono, da parte degli im-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

109ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

prenditori, garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative, mi sembra fuori della realtà. Questa funzione della Commissione creerebbe, anzitutto, un intralcio enorme nel lavoro attuale; e con quale obiettivo positivo? Quando si introduce una norma, ci si deve proporre un miglioramento della situazione generale.

PRESIDENTE. Questo intervento delle Commissioni sarà limitato ai casi patologici, senatore Marina.

MARINA. Però la norma, messa così nella legge, costituisce una preoccupazione costante. Pensiamo alle centinaia di migliaia d'impresche, che intendono dare lavoro a domicilio e che debbono prima subire il vaglio delle Commissioni! Ma noi usciremmo dalla realtà: perchè, in definitiva questa è una legge modesta, che si propone semplicemente di portare delle provvidenze a determinati lavoratori, cioè quelli che lavorano a domicilio.

Noi sappiamo perfettamente che tutte le imprese che non sono iscritte alla Confindustria o alla Confagricoltura o alla Confcommercio possono fare quello che vogliono in questo momento. Quando qualcuno non vuole seguire determinate norme esce dalla sua organizzazione sindacale, e basta! Perchè, oggi come oggi, non c'è obbligatorietà.

BITOSSÌ. E con questa legge ci sarebbe!

MARINA. Ma non è possibile introdurla proprio in questa legge e per questo genere di lavoro, che è il lavoro più disparato che ci sia. In questo modo la legge non tutela. E vi dico di più: quando si dice, giustamente, che l'imprenditore deve corrispondere la retribuzione minima prevista dagli accordi sindacali, bisogna pensare che vi è una infinità di lavori che nell'accordo sindacale non sono contemplati per niente. L'impaghiatura dei fiaschi, ad esempio. Da quando esistono, i fiaschi non sono mai stati fatti nelle fabbriche! E allora, quale parametro vorreste scegliere, di quale accordo vorreste parlarvi? L'impaghiatura dei fiaschi viene fatta al domicilio

del lavoratore, e viene fatta, forse, con la materia prima dello stesso lavoratore. Questo è un caso semplice; ma c'è un'infinità di altri casi dello stesso tipo. Per cui io ritengo che non si possa stabilire una norma del genere, in questa legge e in questo modo.

Sono quindi d'accordo con le proposte del relatore, tendenti a sopprimere tanto il quinto comma, quanto il punto 3) dell'ultimo comma.

DE BOSIO. Ritengo opportuno richiamare l'attenzione dell'onorevole Commissione sul contenuto dell'articolo 3, e sullo scopo che con esso si vuole raggiungere. Si tratta di iscrivere l'imprenditore che ne fa domanda nel Registro dei committenti del lavoro a domicilio. Come il lavoratore si iscrive in un registro per poter assumere il lavoro a domicilio, così chi vuole commettere il lavoro a domicilio deve essere iscritto nel registro. Ma nel momento in cui domanda di venire iscritto, non si può imporre la stipulazione di un accordo con i futuri contraenti, nè è ammissibile di subordinare l'iscrizione alla esistenza di accordi sindacali, non dipendendo dalla volontà di chi intende iscriversi il concluderli o meno. L'articolo 3 si riferisce alla domanda d'iscrizione. Stiamo attenti, onorevoli colleghi! Con questa disposizione nessuno potrà essere iscritto nel registro, se non concorrono le due condizioni poste dalla norma, condizioni che non dipendono dalla volontà del richiedente.

Si sta disciplinando questo problema in modo, mi sembra, contrario ai principi generali del diritto.

PRESIDENTE. Forse al senatore De Bosio sfugge un particolare: nel punto 3) si fa riferimento agli accordi sindacali, che sono cosa diversa dalle pattuizioni che intercedono tra il datore di lavoro e le sue maestranze.

DE BOSIO. Io mi riferisco alla stipula dell'accordo prevista dal n. 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3. Allorquando esista l'accordo sindacale si può interpretare così; ma il punto 3), nel caso in cui questo accordo non vi sia, subordina l'iscrizione alla stipulazione con i

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)109^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

lavoratori di un accordo particolare. Qui si tratta del diritto alla iscrizione nel registro dei committenti, quando concorrono determinati requisiti; ma debbono essere condizioni obiettive, dipendenti dall'attività del datore di lavoro, non estranee allo stesso o subordinate alla volontà e all'operato di terzi.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'eliminazione del punto 3) per due ragioni: perchè pone condizioni non attinenti all'iscrizione nel registro, e perchè contrarie al principio della libertà contrattuale.

In quanto all'emendamento soppressivo del quinto comma: « La Commissione dovrà valutare se esistono, da parte degli imprenditori, garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio », basta accennare al suo contenuto per constatare che si tratta di sottoporre l'aspirante all'iscrizione ad un giudizio vero e proprio della Commissione, chiamata ad esprimere valutazioni anche di ordine morale e sociale. Sono pertanto favorevole all'emendamento soppressivo.

GRAVA, *relatore*. Non è la prima volta che in questa sede si sopprimono norme di tale genere. Noi siamo legislatori e come tali non possiamo dettare norme morali. Come si può pensare, d'altro canto, che una Commissione possa accertare se vi siano delle garanzie per l'avvenire? Qui si tratta dell'iscrizione all'albo di una ditta, non di cancellare dall'albo quella ditta che abbia contravvenuto agli accordi sindacali, cosa questa che si potrebbe accettare.

PRESIDENTE. Nella prima applicazione della legge, si tratterà di iscrivere nel registro tutte le aziende che esistono e sulle quali un giudizio potrà essere espresso. Poi, di volta in volta, si aggrungeranno le altre.

DE BOSIO. Debbono iscriversi tutte nel registro.

PRESIDENTE. Il registro che noi andiamo ad istituire comincerà col comprendere tutti gli eventuali committenti. Su questo non c'è dubbio.

DE BOSIO. Secondo la legge, a mio avviso, devono iscriversi tutti *ex novo*.

GRAVA, *relatore*. Io parlavo di coloro che debbono fare la domanda, che non sono ancora iscritti e non lavorano ancora in questo settore. Ora, il giudizio della Commissione deve vertere anche su questi, ma come è possibile garantire che queste ditte, per il futuro, osserveranno i patti?

PRESIDENTE. È evidente che per queste non varrà la norma.

GRAVA, *relatore*. Sarà ancora peggio per quelle che sono già in esercizio. Se la Commissione, per ipotesi, giudica che una ditta, per una ragione qualsiasi, non possa dare garanzie sufficienti, s'interrompe il lavoro, con grave danno per i lavoratori. C'è poi da tener presente che la Commissione non può andare ad ispezionare tutte le ditte che sono iscritte.

Per queste ragioni mantengo il mio emendamento soppressivo del quinto comma.

Debbo mantenere anche la proposta di soppressione del punto 3) dell'articolo. In linea subordinata, se il Presidente volesse accordare una sospensione della discussione su questo punto, si potrebbe cercare di trovare una formula d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione delle singole parti dell'articolo 3.

Nel primo e nel terzo comma, come ho già annunciato, si dovrebbe integrare la denominazione degli Uffici del lavoro aggiungendo le parole: « e della massima occupazione ».

Metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pertanto, i primi quattro commi dell'articolo, ai quali non sono state proposte altre modificazioni, risultano così formulati:

« Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione per l'iscrizione sul " Registro dei committenti lavoro a domicilio ".

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta:

a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;

b) da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica due anni ».

Metto in votazione il testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il relatore, senatore Grava, ha proposto la soppressione del quinto comma.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sarebbe opportuno che questo quinto comma fosse inteso come si voleva intendere dalla Camera dei deputati: cioè, evitare che siano iscritti nel registro quei committenti che notoriamente hanno un modo di adempiere ai propri doveri del tutto particolare.

Comunque, il Governo si rimette al giudizio della Commissione.

ANGELINI. Dichiaro che voterò contro la soppressione del quinto comma dell'articolo 3. Ritengo opportuno, pertanto, correggere quanto è stato detto dal relatore, cioè che con questa norma si chiede alla Commissione di esprimere un giudizio morale sugli imprenditori di lavoro a domicilio.

Premetto che non riterrei eccessivo anche un giudizio morale; ma preciso che nel comma quinto dell'articolo si prescrive soltanto di valutare, se esistano garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio da parte degli imprenditori.

Ora, io mi debbo meravigliare che, da parte dei miei colleghi, si proponga la soppressione di questo comma, quando già nella nostra legislazione esistono disposizioni analoghe. Ad esempio, noi troviamo una norma siffatta nella legge approvata dal Parlamento per la Cassa del Mezzogiorno, dove si dice che una ditta non può essere ammessa all'assegnazione delle opere da parte del Genio civile, se non dà sufficienti garanzie di osservare il contratto di lavoro.

Io fui relatore di quel disegno di legge e riferii, nella mia relazione, che gli appaltatori avevano defraudato i lavoratori e gli istituti assistenziali di ben 14 miliardi, e che il Ministero del lavoro aveva dovuto incaricare dei funzionari, presi dagli altri Ispettorati del lavoro, di fare accertamenti sull'operato di queste ditte, ed escludere le medesime dagli appalti quando non avessero dato sufficienti garanzie di osservanza dei contratti di lavoro. Ma c'è di più. Accade spesso che una ditta prenda in appalto dei lavori senza pagare gli operai durante l'esecuzione dei lavori stessi, ma pagandoli soltanto — quando effettivamente li paghi — allorchè ha incassato dallo Stato il compenso per i lavori eseguiti; e questo avviene dopo vari mesi dal compimento dei lavori. Non è infrequente il caso che, col pretesto che l'importo ricevuto sia inadeguato ai lavori eseguiti, l'appaltatore non corrisponda agli operai l'intero loro credito. Non vedo perchè, quando da parte di un qualsiasi privato o di una qualsiasi organizzazione sindacale si può denunciare una ditta che non adempie ai suoi contratti di lavoro, non si dovrebbe affidare alle Commissioni previste da questa legge il compito, non di giudicare sulla moralità del committente di lavoro a domicilio, ma di giudicare, fondandosi sui precedenti, se questo committente possa dare garanzie di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali nei confronti dei lavoratori a domicilio.

Mi dichiaro pertanto, contrario all'emendamento soppressivo del quinto comma.

VARALDO. Sono favorevole alla soppressione del quinto comma dell'articolo 3. Gli argomenti che ha portato il senatore Ange-

lini non sono validi nel nostro caso. Gli esempi da lui citati riguardano lo Stato come committente di lavoro a determinate ditte; ed è giusto che lo Stato non commetta lavoro ad una ditta quando questa non sia in grado di rispettare le norme legislative.

Nel quinto comma dell'articolo 3 siamo di fronte ad una valutazione di indole generale. Questa valutazione, a mio modo di vedere, non sarebbe di competenza della Commissione di cui si parla nell'articolo, ma del Ministero dell'industria e del commercio.

MARINA. Approvo quanto ha detto il collega Varaldo. Al senatore Angelini vorrei dire che capisco quello che egli dice dal punto di vista teorico, ma praticamente ritengo che egli non si renda conto del modo in cui debbono svolgersi le cose.

A mio avviso, l'attribuire alle Commissioni questo compito, preclude la possibilità di uno svolgimento regolare del lavoro a domicilio.

Ci possono essere, infatti, dei nuovi imprenditori capacissimi di dedicarsi ad un nuovo lavoro.

MANCINO. Signor Presidente, credo che qui s'imposti una questione morale proprio perchè ci troviamo ad uno dei punti più delicati della legge.

A parte il quesito se si debba o non si debba fare una questione morale, nell'articolo 3 sono specificati i motivi di un eventuale rifiuto delle domande di questi datori di lavoro.

Scopo di questo disegno di legge è tutelare il lavoro a domicilio.

Se noi sopprimiamo questo comma dell'articolo 3, che rappresenta uno dei punti principali a tutela del lavoratore, mi domando quali effetti potrà avere questo disegno di legge.

Desidero poi sottolineare l'accanimento che vedo nel sostenere l'emendamento soppressivo. Ma crediamo noi che tutte le imprese siano tali da non dare garanzie sufficienti per la tutela dei lavoratori a domicilio?

Se sono tutte così, è bene che ci sia questa norma; se sono poche, è pure bene che la disposizione ci sia; e infine, se non ce ne so-

no, questa norma servirà ad evitare che qualcuna vi possa essere in avvenire.

BITOSSÌ. Desidero anch'io dire poche parole, affinchè i colleghi si convincano della giusta impostazione di questo provvedimento.

Noi stiamo regolando un settore di lavoro che fino ad oggi non ha avuto una disciplina mentre da lungo tempo era opportuno dargliela; solo per iniziativa di alcune persone, e soprattutto di dirigenti di organizzazioni sindacali, si è resa possibile questa discussione.

Il lavoro a domicilio è regolato dal Codice civile e da alcune leggi particolari, che però non affrontano il problema, ma lo sfiorano soltanto. Fra le norme esistenti, ve ne sono alcune di carattere assistenziale e previdenziale, che però, nella stragrande maggioranza, non sono rispettate, perchè non vi è alcun obbligo, o meglio alcuna sanzione per coloro che non le applicano. Mentre ai datori di lavoro delle industrie è fatto obbligo di versare determinati contributi (e si applicano le relative sanzioni a chi non li versa), da parte dei committenti di lavoro a domicilio le norme e le leggi possono benissimo essere evase, dato il carattere del lavoro, senza che essi incorrano in alcuna punizione per questa mancata applicazione della legge.

Attraverso dati statistici possiamo vedere quante siano le donne lavoranti a domicilio che percepiscono, ad esempio, il premio di nuzialità o il premio di natalità. Esse sono senz'altro pochissime poichè i datori di lavoro sfuggono al pagamento dei contributi.

Questa legge vuole, viceversa, disciplinare il settore, in modo da obbligare i datori di lavoro a far fronte ai propri doveri.

Caro senatore Marina, i nostri interessi sono contrapposti: lei difende i datori di lavoro, io invece i lavoratori. Si vorrebbe forse avere una legge tale che lasci le cose così come stanno; sicchè apparentemente avremmo approvato una legge che regola il lavoro a domicilio, mentre poi, in concreto, gli articoli di questa legge non regolerebbero proprio nulla.

Invece le norme contenute in questo provvedimento condizionano l'iscrizione nel registro dei committenti al fatto che si tratti di imprenditori onesti, corretti, che osservano le leg-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)109^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

gi; e questo rappresenta la garanzia principale. Se voi togliete questo, non vi è altro modo per obbligare il datore di lavoro a pagare i contributi assicurativi previsti nel disegno di legge.

L'articolo 6 dice che i lavoratori i quali eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti in base alle tariffe sindacali di cottimo pieno concordate tra i sindacati di categoria con riferimento ai contratti in vigore per le aziende esercenti analoga attività produttiva.

Questa disposizione ha un'efficacia solo in quanto sia connessa con le norme contenute nel quinto e nel sesto comma dell'articolo 3.

Quando la Commissione dovesse constatare che un datore di lavoro permanentemente contravviene alle leggi o ai contratti collettivi, dovrebbe impedire che tale situazione continui a verificarsi.

A me dispiace di non aver portato qui, per darne lettura, una lettera dei committenti di lavoro a domicilio nel settore delle confezioni a Castelfiorentino, dalla quale si apprende che i datori di lavoro minacciano le lavoratrici di ridurre del 50 per cento le tariffe per il fatto che, in altra località, altri datori di lavoro hanno imposto alle lavoratrici una tariffa inferiore. Di fronte a datori di lavoro di tale natura, è logico che la Commissione possa intervenire. Con questo non si sopprime la libertà del cittadino di diventare datore di lavoro, ma lo si costringe al comportarsi onestamente, anche se questo non gli è gradito.

Vi prego, quindi, di recedere dalla vostra posizione e di accettare integralmente l'articolo 3; altrimenti rendereste inutile il disegno di legge stesso.

Questo è il pensiero mio e di tutti coloro che considerano in modo giusto il lavoro a domicilio. Comportandoci in maniera diversa, renderemmo vani gli sforzi che la Commissione, sta compiendo per disciplinare questo settore particolarmente importante.

È evidente che se ciò non si verificasse, lo insabbiamento del disegno di legge in esame potrebbe ritenersi pressochè sicuro.

BARBARESCHI. Dichiaro che voterò contro lo soppressione del quinto comma; e spe-

ro che i motivi per cui faccio questa dichiarazione riescano a convincere alcuni colleghi a recedere dall'atteggiamento assunto.

Qui siamo di fronte a datori di lavoro *sui generis*, i quali spesso danno alla propria attività proporzioni vastissime, senza offrire, per altro, alcuna garanzia di rispetto delle leggi. E quando si deve fare un accertamento, cosa che avviene sempre in ritardo — poichè a volte passano anni nell'inosservanza delle leggi sociali, senza che alcuno provveda a fare i dovuti controlli — gli ispettori del lavoro dichiarano che, dato il numero delle aziende da controllare, essi non arrivano a visitare un centesimo del numero totale delle aziende che dovrebbero visitare ogni anno.

Ora, io ricordo che il senatore Marina si espresse, in Aula, contro i datori di lavoro che non rispettano i contratti di lavoro.

MARINA. Sono sempre fermo nella mia opinione!

BARBARESCHI. Allora, come non ammettere la necessità di fare, preventivamente, una valutazione, per accertare se vi sia l'osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali sul lavoro a domicilio da parte del committente di lavoro? Io ho il coraggio di dire che ci vorrebbe anche un giudizio morale; qui si tratterebbe di un giudizio imparziale, in quanto esso è pronunciato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente e dai rappresentanti di associazioni sindacali di entrambe le parti, lavoratori e datori di lavoro.

Pertanto, data la delicatezza del tipo di lavoro che vogliamo disciplinare, il quale offre la possibilità di un esoso sfruttamento a danno dei poveri lavoratori a domicilio, prego i colleghi di voler riesaminare la loro posizione, e vedere in questa norma non una disposizione di carattere vessatorio, ma un provvedimento che la giustizia serenamente impone, proprio a garanzia del rispetto della legge.

FANTUZZI. C'è solo un punto ancora che merita di essere rilevato. A me pare che, sopprimendo il quinto comma, si finisca per ammettere che la legge può essere rispettata o no,

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)109^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

che la moralità, in questo campo, può esserci o non esserci. E saremmo proprio noi, Commissione del lavoro e della previdenza sociale, a dire questo, quando il nostro compito deve essere quello di tutelare il lavoro? In questo caso specifico c'è una sola norma che possa dare, non dico una garanzia, ma almeno una certa tranquillità che si possano evitare gli abusi più clamorosi; e si vuole sopprimere anche questa norma? In questo caso saremmo veramente fuori del seminato!

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Angelini, Barbareschi, Bolognesi, Fantuzzi e Mariani hanno chiesto, a termini di Regolamento, che la votazione sull'emendamento soppressivo del quinto comma dell'articolo 3 sia fatta per appello nominale.

ANGELINI, *Segretario, fa l'appello.*

Segue la votazione.

Rispondono sì i senatori:

De Bosio,
Grava,
Lorenzi,
Marina,
Vaccaro,
Varaldo,
Zane,
Zugaro De Matteis.

Rispondono no i senatori:

Angelini,
Barbareschi,
Bitossi,
Bolognesi,
Fantuzzi,
Mancino,
Mariani.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento soppressivo del quinto comma dell'articolo 3.

Votanti	15
Maggioranza	8
Favorevoli	8
Contrari	7

(La Commissione approva).

Do nuovamente lettura del sesto comma:

« Le domande dovranno essere comunque respinte quando:

1) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;

2) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie;

3) i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale, nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo, che comporti l'applicazione almeno delle retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali ».

Alla parte introduttiva e al punto 1) del sesto comma non sono stati presentati emendamenti.

Metto pertanto in votazione il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Ricordo che, al punto 2), il relatore ha proposto di sostituire le parole: « trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o » con le altre: « l'esecuzione del lavoro a domicilio per la sua natura e qualità ».

BITOSSÌ. Perché si dovrebbero togliere le parole: « appaia tecnicamente ingiustificata »?

GRAVA, *relatore.* Perché le Commissioni provinciali non hanno competenza sufficiente per giudicare se il lavoro è tecnicamente giustificato o no.

BITOSSÌ. Allora, il Presidente dell'Ispettorato del lavoro sarebbe incompetente, e i rappresentanti dei lavoratori anche;

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

109ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

GRAVA, *relatore*. Mantengo l'emendamento.

BITOSSÌ. Dichiaro che voterò contro l'emendamento. Comincio a non capire più che cosa si voglia fare con questa legge.

C'è una legge antinfortunistica che protegge il lavoratore, prima, durante e dopo il lavoro.

Con l'emendamento proposto dal relatore e per i motivi già adottati precedentemente, ossia che la Commissione non può fare un'indagine particolare in ogni luogo dove si esplica lavoro a domicilio, si elimina questa unica possibilità di protezione del lavoratore, conseguente alla verifica, da parte della Commissione, sulla sussistenza di determinate misure e cautele atte a garantire il lavoratore a domicilio nello svolgimento della sua attività.

Con questo emendamento, dunque, non si vorrebbe che la Commissione giudicasse se il lavoro appaia tecnicamente nocivo.

Forse non era nell'intenzione di chi ha proposto l'emendamento di dire questo, ma io lo interpreto nel senso che il lavoro a domicilio si potrà fare con qualunque tecnica, anche la più nociva alla sanità del lavoratore, senza che nessuno possa intervenire.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, senatore Grava.

(Non è approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione sul punto 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3 è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,30.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.